



REGIONE MARCHE - Giunta Regionale - Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

ALLEGATO “G” al decreto n. 25 del 21 novembre 2017

**SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA
GESTIONE DEL SERVIZIO CUP UNICO INTERAZIENDALE REGIONALE REGIONE
MARCHE ¹**

LOTTO 1: SERVIZIO DI CALL CENTER E BACK-OFFICE

N. GARA SIMOG 6849924

CIG 7223425EDE

Ancona, 21 novembre 2017

REDATTO DA

Matteo Pasquali

Paola Lorito

Raffaele Chitarroni

¹ Il presente atto è redatto in forma di schema al fine di integrare la disciplina di gara. Lo stesso presenta, pertanto, aspetti opzionali da definire in sede di stipulazione. Detti aspetti sono individuabili tramite la parola chiave “OPZIONE”.



PREMESSO CHE:

- con la legge regionale 14 maggio 2012, n. 12 è stata istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche, nel prosieguo SUAM, in conformità del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, n. 55214 (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie)
- con Deliberazione 26 novembre 2012, n. 1670 la Giunta della Regione Marche ha, tra l'altro, costituito la SUAM
- gli articoli 2 e 5 della citata legge regionale n. 12/2012 disciplinano, rispettivamente, le competenze della SUAM e dei soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM
- l'articolo 4 della legge regionale n. 12/2012 disciplina i soggetti tenuti ad avvalersi della SUAM tra cui, per le procedure contrattuali per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di beni e servizi, le strutture organizzative della Giunta regionale
- ai sensi delle predette norme, la SUAM deve, tra l'altro, adottare il provvedimento di avvio della procedura contrattuale, deve svolgere gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura contrattuale in tutte le fasi, fino all'aggiudicazione efficace e deve assicurare il supporto per la stipulazione del contratto da parte del soggetto avvalente
- con decreto del dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante marche (nel prosieguo parimenti indicato come SUAM) n.° 25 del 21/11/2017 è stata avviata la procedura aperta per l'affidamento del contratto relativo alla gestione del servizio CUP UNICO INTERAZIENDALE REGIONALE REGIONE MARCHE, il cui ammontare complessivo è pari a € 16.825.000,00 (IVA esclusa), oltre a € 0,00 per oneri per la sicurezza di cui al Codice ed al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni (nel prosieguo indicato come "TU Sicurezza"),



suddivisa in n. 2 lotti di seguito indicati con i corrispondenti importi ed oneri per la sicurezza:

- Lotto 1: - servizio di call center e back-office – importo complessivo a base di gara € 13.750.000,00 (IVA esclusa), oltre a € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
 - Lotto 2: - manutenzione del software e manutenzione/fornitura del server e degli apparati di comunicazione, sviluppo accesso nuovi canali di prenotazione – importo complessivo a base di gara € 3.075.000,00 (IVA esclusa), oltre a € 0,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
- con decreto del dirigente della SUAM n.° **OPZIONE** del **OPZIONE** previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, è stato provveduto all'aggiudicazione del lotto **OPZIONE** a favore di **OPZIONE** per un importo di € **OPZIONE** (euro **OPZIONE**) oltre a € 0,00 per oneri per la sicurezza di cui al “TU Sicurezza”
 - le parti dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che allo stesso intendono fare riferimento
 - in conformità alle disposizioni del Codice, è stato pubblicato l'avviso sui risultati della procedura in parola
 - l'aggiudicazione è divenuta efficace, ai sensi e per gli effetti del Codice, come risulta dal verbale redatto dal responsabile del procedimento di affidamento in data **OPZIONE**
 - l'esecutore ha regolarmente costituito la garanzia definitiva, ai sensi e per gli effetti del Codice, mediante **OPZIONE** per l'importo di € **OPZIONE**
 - l'esecutore conferma di disporre dell'organizzazione e delle attrezzature necessarie per garantire la prestazione assunta alle condizioni indicate nei documenti di gara e nell'offerta presentata
 - l'esecutore riconosce espressamente che l'assunzione dell'appalto alle condizioni offerte è



effettuata con piena conoscenza e consapevolezza del presente contratto e dei documenti di gara, nessuno escluso;

- **OPZIONE** con disposizione di servizio n.° **OPZIONE** del **OPZIONE** il responsabile del procedimento del committente ha autorizzato l'esecuzione anticipata del presente contratto di cui all'articolo 32, comma 8, del Codice
- **OPZIONE** che con la sottoscrizione del presente atto il committente dichiara e conferma che sussistono le seguenti motivate ragioni di particolare urgenza che consentono l'esecuzione anticipata di cui all'articolo 32, comma 13, del Codice

LE PARTI COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile

Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con la conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Codice.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) disciplinare di gara
- b) elaborati progettuali tecnici diversi dal capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- c) documento inerente la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del "TU Sicurezza"
- d) garanzia definitiva.

I suddetti documenti, regolarmente controfirmati dal contraente, sono conservati presso il committente.

Costituiscono, infine, parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono allo stesso



materialmente allegati, i seguenti documenti:

- a) elaborati progettuali costituenti il capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- b) offerta tecnica ed offerta economica dell'esecutore.

In caso di discordanza o contrasto tra disposizioni, quelle previste in atti e documenti prodotti dalla SUAM e dal committente prevalgono su quelle corrispondenti previste in atti e documenti prodotti dall'esecutore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'esecutore stesso ed accettate in sede di aggiudicazione.

Il presente contratto, ai fini di eventuali mutue contraddizioni o contrasti, è regolato gerarchicamente come segue:

- a) dal presente atto
- b) dal disciplinare di gara
- c) dagli elaborati progettuali.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia al Codice.

ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si definisce il seguente ambito soggettivo:

- a) committente: OPZIONE
- b) responsabile del procedimento del committente: **OPZIONE**
- c) direttore dell'esecuzione: **OPZIONE**
- d) assistenti del direttore dell'esecuzione: **OPZIONE**
- e) esecutore: **OPZIONE**

L'esecutore che non conduce personalmente l'esecuzione del presente atto, deve individuare, entro 5



giorni solari dalla stipulazione del presente atto, un rappresentante al quale il committente, nella persona del responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione, possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali. La rappresentanza deve risultare da apposito mandato conferito nei modi previsti dalla legge avuto all'oggetto del mandato, depositato presso il committente. In presenza di tale mandato, l'esecutore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il committente, previa motivata comunicazione all'esecutore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'esecutore o al suo rappresentante.

ARTICOLO 3 - Ambito oggettivo

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, per offerta dell'esecutore si intende la documentazione costituente l'offerta oggetto del provvedimento di aggiudicazione ad eccezione di quella amministrativa.

Oggetto del presente atto è l'esecuzione della prestazione in conformità agli elaborati progettuali posti a base della procedura ed all'offerta dell'esecutore.

Il Servizio per il LOTTO 1 comprende, nel rispetto della disciplina descritta dal capitolato speciale, descrittivo e prestazionale, le seguenti prestazioni:

1. Prenotazione telefonica di prestazioni sanitarie da parte dei cittadini che intendono avvalersi del SSR della Regione Marche.
2. Gestione delle agende, ovvero apertura, chiusura, modifica agende su richiesta del personale delle aziende addetto al back-office delle agende.
3. Recall degli assistiti a seguito modifiche delle agende.
4. Help desk per le problematiche legate alla prenotazione, alle agende, ed in generale alle modalità di gestione delle agende ed all'utilizzo del software.



5. Help desk di primo livello per le problematiche legate alle infrastrutture, hardware e software.

In quanto help desk di primo livello queste problematiche vengono trasferite alla struttura di supporto del servizio delle infrastrutture per interventi di secondo livello

6. Fornitura dei locali del call-center di Pesaro.

Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA.

ARTICOLO 4 - Corrispettivo

Il corrispettivo, onnicomprensivo, fisso e invariabile, per la prestazione oggetto del presente atto, stabilito a misura, è pari a complessivi Euro **OPZIONE** (oltre l'IVA), di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il predetto corrispettivo è comprensivo, in particolare, di spese generali e di utile.

In aggiunta alle disposizioni successive in materia di revisione dei prezzi, costituiscono deroga al principio generale di invariabilità del corrispettivo, le variazioni conseguenti a disposizioni delle competenti autorità amministrative.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lettera a), del codice, si conviene che volumi superiori al 10% sia in ingresso che in uscita, rispetto a quelli previsti nel capitolato speciale, descrittivo e prestazionale, verranno remunerati a misura con un valore pari al 95% di quello offerto, sia per la Voce 1 che per la Voce 2. Si precisa, altresì, che volumi superiori al 10% devono essere autorizzati dalla Direzione della Esecuzione del Contratto.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'esecutore a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Lo stesso è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dall'esecutore.



L'esecutore non può vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

ARTICOLO 5 – Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

Il presente atto è soggetto alla disciplina di cui all'art. 106 del Codice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lettera a), del codice, si conviene che volumi superiori al 10% sia in ingresso che in uscita, rispetto a quelli previsti nel capitolato speciale, descrittivo e prestazionale, verranno remunerati a misura con un valore pari al 95% di quello offerto, sia per la Voce 1 che per la Voce 2. Si precisa, altresì, che volumi superiori al 10% devono essere autorizzati dalla Direzione della Esecuzione del Contratto.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del Codice si conviene, altresì, la seguente clausola di revisione del corrispettivo.

La revisione può essere sia in aumento che in diminuzione in ragione della variazione dei prezzi intervenuta nel periodo considerato.

L'istituto revisionale non opera per contratti di durata pari o inferiore a un anno. Per contratti di durata superiore ad un anno, i prezzi di aggiudicazione resteranno invariati per il primo anno di validità del contratto.

L'istruttoria per la revisione dei prezzi è effettuata con cadenza annuale, facendo riferimento alla variazione dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. In mancanza della pubblicazione di tali dati e parametri di riferimento accettati da entrambe le parti, si procede alla revisione in base all'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, riferito al mese di scadenza di ogni annualità del contratto.

L'istruttoria è definita nel termine di 30 giorni solari dal ricevimento dell'istanza da parte dell'esecutore secondo la disciplina del presente atto.



La revisione non ha effetto retroattivo e decorre dall'inizio del mese in cui la richiesta è notificata.

Il compenso revisionale, qualora dovuto, viene liquidato e pagato entro 60 giorni solari successivi alla definizione dell'istruttoria da parte del committente, previa presentazione di corrispondente fatturazione.

In caso di ritardo si applicano le sanzioni previste dal presente atto in materia di liquidazione e pagamento del corrispettivo.

In caso di revisione in diminuzione si applicano le stesse disposizioni previste per la revisione in aumento. Il conseguente minore compenso maturato è portato in detrazione in sede di liquidazione e pagamento della quota del corrispettivo successiva alla sua definizione ovvero della quota di saldo. Si conviene espressamente che la cauzione definitiva si estende anche al recupero di somme derivanti da revisione in diminuzione non altrimenti recuperabili.

Nell'ipotesi di superamento del quinto del prezzo complessivo previsto dal presente atto, il responsabile del procedimento del committente ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di 10 giorni solari dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del contratto e a quali condizioni; nei 45 giorni solari successivi al ricevimento della dichiarazione, il responsabile del procedimento del committente deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento del committente, si intende manifestata la volontà di accettare la variante alle stesse condizioni del presente atto. Se il responsabile del procedimento del committente non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.

Ove l'esecutore non si avvalga del diritto alla risoluzione, è obbligato ad assoggettarsi all'aumento o alla diminuzione.



Qualora, per uno dei casi previsti dal Codice, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel presente atto, il direttore dell'esecuzione redige i conseguenti elaborati, indicando i presupposti di fatto e di diritto che le hanno rese necessarie.

Gli elaborati predetti redatti dal direttore dell'esecuzione sono approvati dal committente qualora comportino necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel provvedimento di avvio della procedura contrattuale oggetto del presente atto. Negli altri casi gli elaborati sono approvati dal responsabile del procedimento del committente, sempre che non alterino l'impostazione progettuale ai sensi del presente atto.

Gli ordini di variazione del direttore dell'esecuzione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso in cui l'ordine viene dato nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in quanto ha ad oggetto prestazioni disposte per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenute entro un importo non superiore al 10 per cento delle categorie omogenee individuate per il lotto 1 ovvero delle prestazioni costituenti i lotti 2 e 3) e che non comportino un aumento del corrispettivo del presente atto.

Quando sia necessario eseguire una prestazione non prevista dal presente atto, si procede alla determinazione del relativo corrispettivo come segue:

- a) ragguagliandolo a quello di prestazioni consimili comprese nel presente atto
- b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandolo totalmente o parzialmente da apposita analisi effettuata con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

La predetta determinazione avviene in contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e viene approvata dal responsabile del procedimento del committente. Ove la stessa comporti maggiori spese rispetto alle somme previste nel provvedimento di avvio della procedura oggetto del presente



atto, l'approvazione avviene da parte del committente su proposta del responsabile del procedimento, prima di essere ammessa nella contabilità delle prestazioni rese dall'esecutore.

Tutte le nuove determinazioni sono soggette alla disciplina economica dell'offerta.

Se l'esecutore non accetta le nuove determinazioni come sopra approvate, il committente può ingiungergli l'esecuzione delle relative prestazioni sulla base delle determinazioni medesime, che vengono comunque ammesse nella contabilità nella misura approvata. Resta fermo il diritto dell'esecutore di promuovere apposito contenzioso nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 6 - Luogo di esecuzione

Il luogo di esecuzione del servizio è disciplinato dal presente atto, dal capitolato speciale, descrittivo e prestazionale e dall'offerta dell'esecutore.

ARTICOLO 7 - Durata, avvio dell'esecuzione, proroghe e sospensioni

Il termine per dare ultimata la prestazione oggetto del presente atto è pari a mesi sessanta (60) a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione secondo quanto disposto dall'art. 107 del Codice.

L'avvio dell'esecuzione è subordinata alla redazione di specifico verbale.

L'esecutore dovrà in ogni caso avviare il servizio conformemente a quanto previsto dal presente atto, dal capitolato speciale, descrittivo e prestazionale e dall'offerta, entro il termine di 150 giorni dalla data della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione.

All'atto della sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione l'esecutore dovrà consegnare al committente un Piano Esecutivo del Servizio (PES), che dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato, contenente la pianificazione di tutte le attività, con la seguente articolazione:

- Piano di Lavoro generale comprensivo della pianificazione di tutte le attività (GANTT di progetto) previste dal rapporto contrattuale (comprese le attività di carattere generale come ad esempio la pianificazione delle attività di assicurazione della qualità) e dei piani di lavoro



specifici (piano di lavoro per obiettivo e per attività continuative) descritti qui di seguito. Il piano di lavoro dovrà essere redatto tenendo conto di quanto offerto in sede di gara ed in particolare degli SLA imposti;

- Piano di Lavoro per i servizi a carattere continuativo;
- Piano di Lavoro obiettivo per le attività a carattere progettuale.

Il committente successivamente alla consegna del PES potrà formulare eventuali osservazioni e proposte di modifica, in tal caso l'esecutore dovrà presentare entro i successivi quindici giorni il PES aggiornato con le modifiche necessarie.

Il piano deve essere espressamente accettato dal Direttore dell'Esecuzione e dal responsabile del procedimento del committente.

L'accettazione del piano determina l'avvio a regime ai sensi del presente atto.

Successivamente sarà cura dell'esecutore comunicare e concordare con il committente ogni eventuale ripianificazione delle attività, aggiornando il PES. Tale ripianificazione dovrà essere formalizzata in modo analogo a quanto già previsto per il piano iniziale.

Il PES e le sue modifiche rappresentano l'impegno dell'esecutore su stime, pianificazione delle attività e relative date di consegna dei servizi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 11, del Codice si conviene che la durata del presente atto può, ad insindacabile giudizio del committente, essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

Nel caso in cui, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, la prestazione sia stata avviata prima della stipulazione del presente atto, il relativo verbale deve indicare le prestazioni che l'esecutore ha dovuto avviare ed eseguire immediatamente. La stipulazione del presente atto determina la decadenza delle limitazioni poste in sede di avvio in via d'urgenza.



Ai sensi dell'art. 107, comma 5, del Codice si conviene che l'esecutore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di espletare la prestazione assunta con il presente atto nel suddetto termine, può richiederne la proroga.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento del committente, sentito il direttore dell'esecuzione, entro 30 giorni solari dal suo ricevimento.

La richiesta di proroga deve essere, pertanto, formulata, pena la sua irricevibilità, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per dare ultimata la prestazione tenendo conto del tempo di risposta innanzi previsto. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto del committente.

La sospensione e la ripresa dell'esecuzione del presente atto è regolata dall'art. 107 del Codice.

In particolare, ove insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle prestazioni, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale di quelle non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. Alla sospensione parziale si applica la disciplina generale prevista dal presente articolo e la sua durata è pari ad un numero di giorni solari determinato dal prodotto dei giorni solari di sospensione parziale per il rapporto tra l'ammontare delle prestazioni non eseguite per effetto della sospensione parziale e il corrispettivo totale delle prestazioni previsto nello stesso periodo di sospensione parziale secondo l'ordinativo effettuato.

ARTICOLO 8 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore

Oltre a quanto espressamente previsto nel capitolato speciale, descrittivo e prestazionale e nell'offerta dell'esecutore, sono a carico dell'esecutore stesso gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al committente per legge.



Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri e i rischi relativi alla prestazione oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per eseguire la prestazione stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale comunque addetto alla esecuzione contrattuale.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, gli oneri relativi alle verifiche che potranno essere eseguite dal committente anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme europee. Inoltre l'esecutore, a richiesta, dovrà produrre i certificati di analisi e la relazione tecnica circa i processi produttivi usati con i controlli e i risultati dei saggi effettuati e firmati dal responsabile del servizio controllo di qualità (Norme di Buona Fabbricazione).

L'esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nella documentazione richiamata.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto e nella documentazione richiamata; in ogni caso, l'esecutore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto, l'esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del committente assumendosene ogni relativa alea. È fatta eccezione per le norme e le prescrizioni poste normativamente a carico del committente.



L'esecutore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e nei documenti di gara richiamati
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni
- c) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al committente di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel presente atto e nei documenti di gara richiamati
- d) predisporre gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal committente
- f) comunicare tempestivamente al committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili
- g) non opporre al committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa conseguenti alla prestazione assunta
- h) manlevare e tenere indenne il committente dalle conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Le attività necessarie per l'espletamento della prestazione oggetto del presente atto, eventualmente da svolgersi presso le sedi operative del committente, devono essere eseguite senza interferire con l'attività assistenziale e con il normale lavoro degli uffici. Modalità e tempi di espletamento devono comunque essere concordati con il committente. L'esecutore prende atto che, nel corso



dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le strutture del committente continueranno ad essere utilizzate dal relativo personale e da terzi autorizzati.

L'esecutore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del committente o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

L'esecutore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività svolte dal committente o da terzi autorizzati, prevedibili in sede di offerta.

L'esecutore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere presso le sedi operative del committente nel rispetto delle relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell'esecutore verificare preventivamente tali procedure.

L'esecutore si obbliga a consentire al committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'esecutore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal committente.

L'esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione al committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.

L'esecutore assume a proprio carico la responsabilità della regolare e puntuale esecuzione del servizio anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio.

L'esecutore prende atto ed accetta che la prestazione oggetto del presente atto deve essere prestata



con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici del committente.

Sono, infine, a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione della prestazione, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi:

- a) all'imballaggio delle forniture, eseguito con i materiali necessari, conforme alle norme in vigore, a seconda della loro natura
- b) al trasporto, al disimballo, alla collocazione delle forniture nei locali luogo di esecuzione della prestazione indicati nel presente atto e ad ogni genere accessorio
- c) all'eventuale identificazione dei prodotti forniti
- d) allo sgombero e all'asporto, a consegna ultimata, dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio
- e) alla garanzia che, anche durante le fasi di trasporto, vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti spediti.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore rispetto agli obblighi contrattuali, il committente, fermo il diritto al risarcimento del relativo danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

ARTICOLO 9 - Diritti di proprietà

Il committente acquisisce la piena proprietà delle eventuali forniture che siano state positivamente collaudate ed i relativi atti siano stati regolarmente approvati secondo la disciplina del presente contratto.

Prima di tale approvazione tutti i rischi relativi alle forniture saranno a carico dell'esecutore anche nell'ipotesi di detenzione delle stesse da parte del committente.



ARTICOLO 10 - Clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario è tenuto, ai sensi dell'articolo 50 del Codice, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico tutto il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente. Eventuali limitazioni all'applicazione della predetta clausola dovranno essere oggetto di dettagliata e specifica dichiarazione giustificativa dell'aggiudicatario fondata esclusivamente su considerazioni legate al rapporto tra numero o qualifica del personale già operante e relativa difficoltà di armonizzazione con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'aggiudicatario medesimo.

In caso di applicazione, la predetta clausola deve garantire il rispetto dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e, in particolare, dei contratti collettivi ed integrativi di lavoro per il settore merceologico correlato alle attività oggetto dell'appalto, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, senza possibilità di deroghe, a condizioni invariate in rapporto al numero di lavoratori e alla qualifica, prevedendo anche l'eventuale formazione utile ad acquisire la professionalità necessaria in caso di passaggio a nuova azienda. Inoltre, nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga a favore di una cooperativa, l'assorbimento del personale non deve comportare l'obbligo di associarsi.

Qualora considerazioni legate al rapporto tra numero o qualifica del personale già operante e relativa difficoltà di armonizzazione con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'aggiudicatario impediscano l'applicazione della predetta clausola, è fatto obbligo all'aggiudicatario, anche ai sensi dell'articolo 100, comma 1, del Codice, di ricorrere per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto all'impiego, in numero maggioritario, di lavoratori disabili di cui all'articolo 1 della legge n. 68/1999. In difetto non si procederà alla stipula del contratto.

L'esecutore si obbliga ad ottemperare agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni



legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri. In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al "TU Sicurezza" e gli adempimenti di cui al documento inerente la sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del "TU Sicurezza" e successive revisioni.

L'esecutore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, ivi compresi i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro per il settore merceologico correlato alle attività oggetto dell'appalto, sottoscritti dalle, organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e senza possibilità di deroghe, applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'esecutore si obbliga, infine, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra vincolano l'esecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

Il mancato rispetto delle regole contrattuali e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e fiscale è causa di risoluzione del presente atto.

Il committente verificherà, prima del saldo definitivo, la regolarità del pagamento degli stipendi e dei contributi previdenziali e sociali ai dipendenti da parte dell'esecutore.

ARTICOLO 11 - Garanzie



L'esecutore garantisce la titolarità di ogni diritto connesso con la realizzazione della prestazione assunta e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

L'esecutore garantisce espressamente che le prestazioni oggetto del presente atto sono rese esenti da vizi dovuti a progettazione, ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che le rendano inidonee, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinate.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'esecutore anche per il fatto del terzo, intendendo il committente restare estraneo ai rapporti tra l'esecutore e i suoi fornitori o prestatori di servizi.

Il committente e l'esecutore convengono che i termini di prescrizione dell'azione di cui agli articoli 1495 e 1667 del codice civile decorrono dalla data di conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Codice, secondo la disciplina del presente atto.

Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili di cui agli articoli 1495 e 1511 del codice civile viene convenuto in 60 giorni dalla scoperta.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del Codice, l'esecutore ha costituito la garanzia definitiva pari a **OPZIONE**.

Ai fini del progressivo svincolo della garanzia definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, i documenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall'articolo del presente atto avente ad oggetto "Pagamento del corrispettivo".

L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato a seguito della disciplina del presente atto riguardante la "verifica di conformità".

La garanzia definitiva cessa di avere effetto solo alla data di conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità di cui al Codice, secondo la disciplina del presente atto.

La garanzia definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore del



committente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 codice civile, nascenti dall'esecuzione del presente atto.

In particolare, garantisce gli obblighi specifici assunti dall'esecutore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali ad eccezione di quelle connesse a ritardi nella soluzione di malfunzionamenti e, pertanto, resta espressamente inteso che il committente ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali ad eccezione di quelle connesse a ritardi nella soluzione di malfunzionamenti. È fatta salva la possibilità per il committente di applicare le disposizioni del presente atto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di penali ad eccezione di quelle connesse a ritardi nella soluzione di malfunzionamenti.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta del committente.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, ad eccezione di quelle connesse a ritardi nella soluzione di malfunzionamenti, o per qualsiasi altra causa, l'esecutore deve provvedere al suo reintegro entro il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal committente.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il committente ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.

ARTICOLO 12 - Espletamento e ultimazione della prestazione

Ogni prestazione deve essere resa nel rispetto del presente atto, del capitolato speciale, descrittivo e prestazionale e dell'offerta dell'esecutore.

Un ruolo fondamentale nella esecuzione della prestazione è rivestito dalle figure professionali delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere che si faranno carico, assieme al Direttore della esecuzione, della gestione complessiva del sistema di prenotazione.



Queste figure saranno organizzate, ai sensi dell'articolo 111, comma 2, del codice, in Gruppi di Lavoro costituiti dai responsabili dei vari processi interni ispirandosi ai quattro seguenti quattro Gruppi di Lavoro operativi nell'ambito della pregressa gestione del servizio:

- a) **1° Gruppo di Lavoro** (agende) con il compito della gestione del catalogo delle prestazioni e delle agende, il controllo dei livelli di servizio (SLA) prefissati, e la definizione delle tariffe, costituito da Referenti delle Aziende coinvolte (ASUR, AOU Ospedali Riuniti di Ancona, AO Ospedali Riuniti Marche Nord, IRCCS INRCA);
- b) **2° Gruppo di Lavoro** (LP) con il compito della gestione ed uniformazione dei regolamenti sull'ALP e la gestione dei rapporti con professionisti e parti sociali, costituito da Referenti delle Aziende coinvolte (ASUR, AOU Ospedali Riuniti di Ancona, AO Ospedali Riuniti Marche Nord, IRCCS INRCA);
- c) **3° Gruppo di Lavoro** (front-office) con il compito della gestione dei front office dell'ASUR e delle A.O. costituito da Referenti delle Aziende coinvolte (ASUR, AOU Ospedali Riuniti di Ancona, AO Ospedali Riuniti Marche Nord, IRCCS INRCA);
- d) **4° Gruppo di Lavoro** (tecnologie) con il compito relativo agli interventi tecnologici che potrebbero occorrere nella gestione del contratto e più in generale nel corso della gestione del CUP inteso come centro servizi ed infrastrutture tecnologiche, costituito da Referenti delle Aziende coinvolte (ASUR, AOU Ospedali Riuniti di Ancona, AO Ospedali Riuniti Marche Nord, IRCCS INRCA).

L'attività di coordinamento dei singoli Gruppi di lavoro è svolta dal Direttore della Esecuzione

Il committente si riserva di adottare articolazioni dei gruppi di lavoro diversi

Ogni prestazione resa deve essere accettata dal direttore dell'esecuzione.

L'accettazione, è di norma, oggetto di apposito "verbale di acquisizione", sottoscritto dal direttore



dell'esecuzione e dall'esecutore e, nel quale devono essere riportate, fra le altre, le seguenti informazioni:

- a) la data ed il luogo dell'avvenuta acquisizione
- b) i dati identificativi della prestazione oggetto del verbale
- c) il prezzo della prestazione oggetto del verbale con riferimento al corrispettivo del presente atto.

Ultimate le prestazioni l'esecutore deve darne apposita comunicazione al direttore dell'esecuzione e al responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 5, del Codice.

ARTICOLO 13 - Verifica di conformità

Le prestazioni acquisite sono soggette a verifica di conformità ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del Codice.

Le attività connesse alla verifica di conformità sono, di norma, avviate entro 20 giorni solari dall'ultimazione della prestazione, come risultante dal relativo certificato. Nell'ipotesi di verifica di conformità in corso di esecuzione, le visite sono disciplinate da apposito programma proposto dal soggetto incaricato della verifica ed accettato dal responsabile del procedimento del committente.

Le attività connesse alla verifica di conformità sono concluse entro 60 giorni solari dalla predetta data di ultimazione delle prestazioni.

In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche sono estese al fine di apportare le opportune rettifiche contabili.

In caso di gravi discordanze contabili, il soggetto incaricato sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette al committente la relazione e le proposte del soggetto incaricato.

Nell'ipotesi di non collaudabilità il soggetto incaricato della verifica di conformità sulla base di



quanto rilevato, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, determina a quali condizioni e restrizioni si possa certificare la verifica di conformità e i provvedimenti da prendere qualora la prestazione non sia collaudabile.

Riscontrandosi difetti o mancanze riguardo all'esecuzione della prestazione tali da rendere la stessa assolutamente inaccettabile, il soggetto incaricato rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e ne informa il committente trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti ritenuti necessari.

Nel caso di difetti o mancanze di lieve entità e conseguenti prescrizioni impartite all'esecutore, il certificato di verifica di conformità non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dell'esecuzione, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prescrizioni impartitegli, ferma restando la facoltà del soggetto incaricato della verifica di conformità di procedere direttamente alla relativa verifica.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il soggetto incaricato della verifica di conformità dispone che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Se i difetti e le mancanze non pregiudicano l'utilizzabilità della prestazione, il soggetto incaricato della verifica di conformità determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Ove, il soggetto incaricato della verifica di conformità riscontri prestazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante del committente, solo se le ritiene indispensabili per l'utilizzazione della prestazione e se l'importo totale della prestazione, comprese quelle non autorizzate, non ecceda i limiti delle spese approvate. In caso contrario, sospende il rilascio del certificato e ne riferisce al responsabile del procedimento



proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione corredata dalle proposte, con proprio parere, al committente che delibera al riguardo entro trenta giorni solari dalla data di ricevimento della relazione. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non libera il direttore dell'esecuzione e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del rilascio del certificato, il soggetto incaricato della verifica di conformità trasmette al responsabile del procedimento i documenti acquisiti ed il certificato di "verifica di conformità" emesso.

Successivamente all'emissione del certificato si procede ai sensi dell'articolo 30, comma 5, ultimo periodo del Codice.

ARTICOLO 14 - Pagamento del corrispettivo

Il corrispettivo dovuto all'esecutore per l'espletamento della prestazione assunta è corrisposto come segue.

L'esecutore ha diritto al pagamento del corrispettivo mediante acconti nella misura accettata a seguito delle verifiche di cui al presente articolo.

L'importo dell'acconto è determinato mensilmente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 1, lettera a), del codice, si conviene che volumi superiori al 10% sia in ingresso che in uscita, rispetto a quelli previsti nel capitolato speciale, descrittivo e prestazionale, verranno remunerati a misura con un valore pari al 95% di quello offerto, sia per la Voce 1 che per la Voce 2. Si precisa, altresì, che volumi superiori al 10% devono essere autorizzati dalla Direzione della Esecuzione del Contratto.

Le fatture devono contenere il riferimento al presente atto, al CIG relativo alla procedura aggiudicata, alla singola tipologia di prestazione resa e al periodo di riferimento.



Le fatture devono essere intestate a **OPZIONE** e spedite al seguente indirizzo **OPZIONE**.

Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti temporanei e soggetti assimilati secondo la disciplina di gara, con fatturazione pro quota, così come previsto nel mandato collettivo, ciascun soggetto associato si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati. In caso di raggruppamenti temporanei e soggetti assimilati secondo la disciplina di gara, con fatturazione in capo al soggetto mandatario, lo stesso si impegna a riportare i dati di cui sopra unitamente all'importo che verrà liquidato ai soggetti mandanti.

Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti temporanei e soggetti assimilati secondo la disciplina di gara, qualora il soggetto mandatario capogruppo emetta un'unica fattura comprendente anche il corrispettivo relativo ai soggetti mandanti, deve precisare su ogni fattura emessa, indipendentemente dall'importo del documento, la quota di propria spettanza e quella di competenza dei singoli partecipanti. A tal proposito si precisa che per le predette quote non deve intendersi la percentuale di pertinenza sulle prestazioni da contratto bensì la percentuale di spettanza sull'importo specificatamente fatturato.

L'esecutore, unitamente alla trasmissione delle fatture emesse secondo le modalità innanzi indicate, provvede, nel caso di subappalto a favore di micro, piccole e medie imprese, a comunicare al committente la parte delle prestazioni eventualmente eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La fattura emessa dal subappaltatore dovrà riportare i dati sopra descritti.

Il committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 48 bis del D.P.R. n.° 602 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n.° 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 procede a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo



pari almeno a tale importo. Nel caso in cui dalla verifica emerga un inadempimento a carico del beneficiario, il committente applica quanto disposto dall'articolo 3 del predetto decreto di attuazione.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi delle norme citate.

Il committente provvede al bonifico dell'importo delle fatture dell'esecutore sul conto corrente dedicato come da documentazione in atti.

Nel caso in cui l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo o un soggetto assimilato secondo la disciplina di gara e, così come riportato sul relativo atto di costituzione, ciascuna associata fatturi ed incassi pro quota, il committente provvede al bonifico dell'importo delle fatture sul conto corrente dedicato come da documentazione in atti.

L'esecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'esecutore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

I mandati di pagamento effettuati ai sensi del presente articolo costituiscono la documentazione utile per la riduzione della garanzia fideiussoria costituita dall'esecutore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del Codice.

I pagamenti in acconto non costituiscono implicita o esplicita presunzione di accettazione definitiva della relativa prestazione resa, la quale resta subordinata alla conclusione degli adempimenti connessi alla verifica di conformità, secondo la disciplina del presente atto.

Il pagamento sarà disposto dal committente su proposta del responsabile del procedimento effettuata previa verifica e conferma delle risultanze dell'accettazione certificata dal direttore dell'esecuzione.

Il direttore dell'esecuzione è responsabile dell'accettazione della prestazione ai fini dell'esecuzione



del presente atto e, in particolare, della liquidazione e pagamento del corrispettivo.

L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una prestazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali e le prestazioni avessero le caratteristiche stabilite.

Variazioni di qualità in corso di prestazione dovranno, comunque, essere anticipate per iscritto al committente. Le prestazioni sostituite potranno essere accettate solo dopo parere favorevole del direttore dell'esecuzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo del presente atto denominato "Modifica del contratto durante il periodo di efficacia".

Nel caso sia stato autorizzato, in via di eccezione, da parte del direttore dell'esecuzione l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una prestazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che la prestazione sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo incaricato della verifica di conformità.

Il direttore dell'esecuzione può avvalersi del supporto di assistenti, come definiti dal presente atto, rispettivamente per gli accertamenti quantitativi e qualitativi della prestazione fornita dall'esecutore, secondo la seguente disciplina e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo del presente atto denominato "Livelli di Servizio e Penali".

La verifica, sia quantitativa che qualitativa, è basata sui corrispondenti aspetti descritti dalle specifiche tecniche previste nel capitolato speciale, descrittivo e prestazionale e nell'offerta.

La verifica quantitativa consiste nell'accertare che la prestazione sia stata effettuata nei termini previsti e corrisponda a quella risultante dai documenti contabili.

Eventuali attestati di ricevuta da parte degli assistenti con mansioni esclusivamente contabili



implicano solo una verifica quantitativa tra quanto richiesto e quanto prestato senza alcuna implicita o esplicita presunzione di accettazione definitiva. Restano comunque ferme e impregiudicate le diverse determinazioni del direttore dell'esecuzione.

La verifica qualitativa consiste nell'accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Eventuali attestati di ricevuta da parte degli assistenti con mansioni esclusivamente tecniche implicano solo una verifica qualitativa finalizzata all'emissione degli acconti senza alcuna implicita o esplicita presunzione di accettazione definitiva. Restano comunque ferme e impregiudicate le diverse determinazioni del direttore dell'esecuzione.

Le verifiche di cui sopra non sollevano l'esecutore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi non rilevati all'atto della verifica, né dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere successivamente alla verifica, pagamento e liquidazione.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del Codice.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, si conviene espressamente quanto segue:

- a) la fattispecie oggetto del presente atto rientra tra quelle per cui è prevista per legge la verifica della conformità della prestazione alle previsioni contrattuali
- b) la prestazione oggetto del presente atto è resa a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria debitamente riconosciuti a tale fine
- c) ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini

1. 60 giorni solari dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura, qualora



REGIONE MARCHE - Giunta Regionale - Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

il ricevimento avvenga in epoca successiva alla data di conclusione della procedura di verifica secondo la disciplina del presente atto

2. 60 giorni solari dalla data di conclusione della procedura di verifica secondo la disciplina del presente atto, qualora il ricevimento della fattura avvenga in epoca non successiva a tale data

Il termine per la conclusione della verifica quantitativa e qualitativa finalizzata al pagamento di rate di acconto è stabilito in 30 giorni solari dalla data di maturazione del relativo diritto secondo la disciplina del presente atto.

Il termine per la conclusione della verifica finalizzata al pagamento della rata di saldo è quello stabilito nello specifico articolo del presente atto denominato “Verifica di conformità”.

ARTICOLO 15 - Subappalto

OPZIONE

L'esecutore in sede di offerta non ha indicato alcuna prestazione da affidare in subappalto.

OPZIONE

L'esecutore, conformemente a quanto indicato in sede di offerta, procede all'affidamento in subappalto dell'esecuzione delle relative attività nel rispetto delle disposizioni di seguito indicate.

L'affidamento in subappalto è disciplinato dall'art. 105 del Codice e dalle seguenti disposizioni.

L'esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare al committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori devono mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.



Il contratto di subappalto deve prevedere apposita clausola relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13/8/2010 n.° 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di mancata presentazione dei documenti richiesti nel termine previsto, il committente non autorizza il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, il committente richiede all'esecutore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine perentorio, decorso inutilmente il quale il subappalto non viene autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'esecutore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti del committente della perfetta esecuzione del presente atto anche per la parte subappaltata.

L'esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne il committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi collaboratori.

Nel caso in cui il subappaltatore coincida con un'impresa ausiliaria, si applicano le disposizioni appositamente previste nel disciplinare di gara.

In conformità all'art. 105 del Codice, il committente provvede, nel caso di micro, piccole e medie imprese, a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, previa comunicazione dell'esecutore della parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Al di fuori del caso precedente e degli altri casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice, è fatto obbligo all'esecutore di trasmettere, entro venti giorni solari dalla data di



ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'esecutore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, il committente sospende il successivo pagamento a favore dell'esecutore stesso.

L'esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dal committente inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del committente, né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui all'art. 105 del Codice ed ai precedenti commi, il committente avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

L'esecutore conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto.

L'esecutore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari contrattuali, con ribasso non superiore al venti per cento. L'esecutore corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; il committente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'esecutore è solidamente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.



La perdita dei requisiti in capo al subappaltatore comporta la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

ARTICOLO 16 – Livelli di servizio e Penali

La rilevazione delle misure necessarie a valutare il rispetto dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio durante il periodo di validità del contratto sarà a carico dell'esecutore che dovrà mettere a disposizione del Direttore della Esecuzione tutte le informazioni ed i log del sistema necessari alla valutazione degli stessi livelli di servizio.

La valutazione del rispetto dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio è effettuata dal committente nel rispetto delle disposizioni del presente atto – articolo denominato “Pagamento del corrispettivo”.

L'esecutore dovrà adempiere alle obbligazioni nel rispetto dei livelli di servizio indicati nel capitolato speciale, descrittivo e prestazionale (in particolare capitolo III, paragrafi 3.1.1 e 3.3), in caso contrario si applicheranno le penali di seguito indicate:

Art. 3.1.1 capitolato lotto 1	
Attività	Penale
Tempi di risposta chiamate entranti (tempi di risposta giornalieri)	100 euro per ogni punto percentuale di differenza in meno rispetto ai livelli attesi indicati in capitolato..
Tempi di espletamento attività di recall derivanti da modifica di agende	500 euro per ogni recall operatore con numero di chiamate inferiori a 3 nei casi previsti con controllo a campione tra la liste dei prenotati da spostare e i log delle chiamate uscenti dal centralino.

L'esecutore dovrà adempiere, altresì, alle obbligazioni di cui all'art. del presente atto denominato “Durata, avvio dell'esecuzione, proroghe e sospensioni”, in caso contrario si applicheranno le penali di seguito indicate:

Art. 7 del presente atto: Durata, avvio dell'esecuzione, proroghe e sospensioni	
Attività	Penale
Consegna Programma Esecutivo Servizio (PES)	UNO per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.



Espletamento delle attività previste dal Programma Esecutivo Servizio (PES)	ZERO VIRGOLA TRE per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
Avvio a regime del servizio	UNO per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Gli effetti dell'inadempimento riscontrato dal committente sono disciplinati nell'articolo del presente atto denominato "Risoluzione".

Le penali sono comminate dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dell'esecuzione.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

In caso di ritardo nell'esecuzione, ferma restando l'applicazione della penale, il committente può:

- concordare una dilazione della prestazione
- provvedere d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal credito attuale o futuro dell'esecutore.

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo o l'inadempimento non è imputabile all'esecutore stesso, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse del committente. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il committente su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dell'esecuzione e il soggetto incaricato della verifica di conformità secondo la disciplina del presente atto.

Il committente può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto all'esecutore a qualsiasi titolo, ivi compresi i corrispettivi maturati.



La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 17 - Risoluzione

Al presente atto si applica l'art. 108 del Codice. Restano, comunque, ferme le clausole risolutive espressamente disciplinate nel presente atto.

In caso di risoluzione del presente atto, l'esecutore è tenuto a fornire al committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

In caso di risoluzione del presente atto, il committente acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, nonché di procedere nei confronti dell'esecutore per il risarcimento del maggiore danno.

In ogni caso, si conviene che il committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'esecutore con raccomandata con avviso di ricevimento, nei seguenti casi:

- a) in caso di perdita da parte dell'esecutore del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale previsti in sede di gara
- b) in caso di mancata integrazione della garanzia definitiva parzialmente o totalmente escussa, entro il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte del committente
- c) in caso di mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto



- d) qualora l'inadempimento da ritardo rilevato ai sensi del precedente articolo del presente atto denominato "Livelli di Servizio e Penali" determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale
- e) nel caso di persistenza della problematica che determini il superamento del tempo massimo di intervento indicato per un valore di oltre il 100% dei casi
- f) in caso di azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il committente, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto
- g) in caso di mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010, n.° 136 e successive modificazioni ed integrazioni
- h) in caso di inadempimenti connessi alla disciplina in materia di divieto di cessione del contratto e vicende soggettive dell'esecutore
- i) in caso di ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'esecutore ha diritto al pagamento da parte del committente delle prestazioni rese correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

ARTICOLO 18 - Recesso

Il committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 109 del Codice.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il committente che abbiano incidenza



sulla prestazione, il committente stesso può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con le modalità di cui all'art. 109 del Codice.

L'esecutore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore del committente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, comma 12 del Codice, il committente può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla spetti all'esecutore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo stipulato.

ARTICOLO 19 – Danni e responsabilità civile

L'esecutore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto del committente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ARTICOLO 20 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'esecutore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'esecutore, pertanto, si obbliga a manlevare il committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di che trattasi.

Qualora venga promossa nei confronti del committente azione giudiziaria da parte di terzi che



vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'esecutore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il committente è tenuto ad informare prontamente per iscritto l'esecutore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria tentata nei confronti del committente, lo stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni rese.

ARTICOLO 21 – Adempimenti dell'esecutore derivanti dal documento denominato “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”

Con la sottoscrizione del presente atto, l'esecutore conferma la piena conoscenza degli obblighi, degli oneri e del connesso regime sanzionatorio, previsti nel documento denominato “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” presentato in sede di gara, con particolare riferimento a quelli concernenti la fase di esecuzione della prestazione assunta.

ARTICOLO 22 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n.° 136 e successive modificazioni ed integrazioni, l'esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n.° 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire



la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'esecutore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'articolo 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010, n.° 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.° 136.

L'esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il committente.

L'esecutore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge n.° 136/2010.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'esecutore si obbliga a trasmettere al committente, oltre alle informazioni di cui all'articolo 118, comma 11, ultimo periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n.° 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui trattasi, restando inteso che il committente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.



L'esecutore è tenuto a comunicare qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi di ogni conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul singolo conto. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni solari dalla singola variazione.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 l'esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG relativo al presente atto al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'esecutore mediante bonifico bancario o postale su conti correnti dedicati dell'esecutore medesimo riportando il suddetto CIG dallo stesso comunicato.

In relazione a quanto sopra, l'esecutore ha comunicato i dati relativi al conto corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica e alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto, come da documentazione in atti.

ARTICOLO 23 - Condizione risolutiva espressa

Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui all'articolo 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.° 159 e successive modificazioni ed integrazioni "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*".

ARTICOLO 24 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'esecutore e il committente nascenti dal presente atto, sarà competente in via esclusiva il Foro competente per territorio in relazione alla sede del committente.

ARTICOLO 25 - Trattamento dei dati personali e oneri di comportamento e in materia di



privacy

Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n.° 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'articolo 7 della citata normativa.

Il committente tratta i dati relativi al presente contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

La trasmissione dei dati dall'esecutore al committente avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n.° 196/2003.

Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato decreto legislativo 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nell'ambito del presente contratto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'esecutore dovrà garantire che il personale adibito al servizio mantenga la più assoluta riservatezza in ordine alle informazioni, di qualsivoglia natura, di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del servizio e che osservi scrupolosamente le disposizioni in materia di protezione dei dati personali



di cui al D.Lgs. 196/03.

In ogni caso l'esecutore dovrà garantire, altresì, che il personale si attenga alle seguenti norme di comportamento:

- Svolgere il servizio negli orari stabiliti a cura della Azienda (non sono ammesse variazioni nell'orario di servizio, se non preventivamente concordate ed autorizzate);
- Eseguire le operazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze concordate con l'Azienda;
- Non assentarsi dalle rispettive zone di lavoro durante gli orari concordati tra l'Azienda e l'Impresa aggiudicataria dell'appalto;
- Mantenere un comportamento consono all'ambiente in cui si opera, evitando di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento delle attività dei servizi ospedalieri;
- Astenersi dal prendere visione o manomettere documenti, corrispondenza, ovunque posta, medicinali, apparecchiature e materiale sanitario di proprietà dell'Azienda;
- Mantenere la riservatezza su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda, delle quali gli addetti al servizio abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio, pena l'allontanamento dal servizio e la segnalazione degli stessi all'Autorità Giudiziaria;
- Tenere sempre un contegno corretto e adeguato alla tipologia di servizio espletato, con particolare riguardo ai rapporti con l'utenza;
- Segnalare immediatamente le situazioni anomale rilevate durante lo svolgimento del servizio.

ARTICOLO 25 – Allegato normativo

Si elenca, ai fini della disciplina del presente atto, la normativa di riferimento riguardante l'ambito di applicazione dell'intero servizio "CUP UNICO INTERAZIENDALE REGIONALE":

1 - Legge 24 novembre 2003, n. 326 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 30



settembre 2003, n.269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.274 del 25 novembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 181

2- Ministero economia e Finanza, decreto 2 novembre 2011 Dematerializzazione della ricetta medica cartacea di cui all'art. 11 comma 6 del DL N° 78 del 2010 (progetto tessera sanitaria)

3 – Regione Marche DGR 808 del 29-09-2015 “Piano regionale del governo liste di attesa “

4 – Regione Marche DGR 1289 del 16-09-2013 “Modalità tecniche per la realizzazione delle infrastrutture di rete a supporto della attività libero professionale intramuraria”

5- Progetto tessera sanitaria WEB SERVICES PER LA TRASMISSIONE DEI CODICI DEL CATALOGO REGIONALE DELLE PRESTAZIONI (DECRETO 2 NOVEMBRE 2011) VERSIONE 06 10 2016

6 - PROGETTO TESSERA SANITARIA WEB SERVICES PER LA TRASMISSIONE DELLA TRANSCODIFICA DEI CODICI DEL NOMENCLATORE REGIONALE CON I RISPETTIVI DEL NOMENCLATORE NAZIONALE (DECRETO 2 NOVEMBRE 2011) VERSIONE 06 10 2016

7 – Presidenza Consiglio dei Ministri - Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n .131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il documento recante "Sistema CUP - Linee guida nazionali"

8 - Sistema per il monitoraggio della Spesa Sanitaria GESTIONE DEL NUMERO RICETTA ELETTRONICA (NRE)

9- PROGETTO TESSERA SANITARIA WEB SERVICES PER LA TRASMISSIONE ELETTRONICA DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE DEMATERIALIZZATE (DECRETO 2 NOVEMBRE 2011) PARTE 2: EROGAZIONE VERSIONE 23 09 2016



10- PROGETTO TESSERA SANITARIA WEB SERVICES PER LA TRASMISSIONE ELETTRONICA DELLE PRESCRIZIONI MEDICHE DEMATERIALIZZATE (DECRETO 2 NOVEMBRE 2011) PARTE 1: PRESCRIZIONE VERSIONE DEL 23 09 2016

11- PROGETTO TESSERA SANITARIA WEB SERVICES PER LA VISUALIZZAZIONE E LO SCARICO DELLE RICEVUTE DI ATTESTAZIONE DELLE OPERAZIONI E DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE SULLE RICETTE DEMATERIALIZZATE (DECRETO 2 NOVEMBRE 2011) VERSIONE 16 06 2015

12- Regione Marche DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA PP SISTEMA INFORMATIVO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 2/SIR Oggetto: disposizioni tecnico operative per la messa in opera della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria – DM Ministero della Salute del 23 febbraio 2013

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso d'uso, consta di n. **OPZIONE** pagine.

Il presente contratto viene redatto in duplice copia e dopo essere stato letto e confermato, viene sottoscritto come segue

IL COMMITTENTE

L'ESECUTORE

OPZIONE

OPZIONE

Il sottoscritto esecutore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:



REGIONE MARCHE - Giunta Regionale - Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

articolo 4 – Corrispettivo; articolo 6 – Luogo di esecuzione; articolo 8 – Oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'esecutore; articolo 9 – Diritti di proprietà; articolo 11 – Garanzie; articolo 12 - Espletamento e ultimazione della prestazione; articolo 14 – Pagamento del corrispettivo; articolo 16 – Livelli di servizio e Penali; articolo 17 – Risoluzione; articolo 18 – Recesso; articolo 19 – Danni e responsabilità civile; articolo 21 – Adempimenti dell'esecutore derivanti dal documento denominato “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; articolo 23 – Condizione risolutiva espressa; articolo 24 – Foro competente; articolo 25 – Allegato normativo

OPZIONE, lì OPZIONE

L'ESECUTORE

OPZIONE